

## **COMUNE DI BRICHERASIO** (Provincia di Torino)

### **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI IN ATTUAZIONE DELL’ ART. 3 COMMI 54), 55) E 56) DELLA LEGGE 244/2007**

#### **ARTICOLO 1**

##### ***Finalità del regolamento***

- Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

#### **ARTICOLO 2**

##### ***Ambito applicativo***

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma quelle che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvo che trattasi di professionisti iscritti in ordini ovvero albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando, comunque, la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio;
  - b) incarichi di ricerca;
  - c) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co/occasional).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo o disciplinare del committente, non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione ed ai membri di commissione di gara e di concorso;
  - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
  - c) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente;
  - d) incarichi professionali di progettazione ed esternalizzazione di servizi, prestazioni ed attività in genere, conferiti anche a persone fisiche, qualora riconducibili alle norme sugli appalti di cui al codice dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs 163/2006).

### **ARTICOLO 3**

#### ***Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi***

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione del Responsabile dell'Area o Servizio di conferimento dell'incarico;
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

### **ARTICOLO 4**

#### ***Individuazione delle professionalità***

1. Il Responsabile dell'Area o Servizio competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
  - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare etc.)
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite sito internet dell'ente per 30 giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei "curricula" ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono:
  - a) Il Responsabile dell'Area o Servizio competente procede alla valutazione dei "curricula" presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
  - b) Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile dell'Area o Servizio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei "curricula", nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.

### **ARTICOLO 5**

#### ***Disciplinare di incarico***

1. Il Responsabile dell'Area o Servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e, in modo particolare, che:
  - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio o sue successive variazioni;
  - c) per la prestazione oggetto dell'incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;

- d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti nonché i criteri di valutazione adottati.

#### **ARTICOLO 6**

##### ***Durata del contratto e determinazione del compenso***

1. Il contratto dovrà specificare la durata ed il contenuto della prestazione da svolgere.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, l'abilità tecnico/pratica complessiva messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

#### **ARTICOLO 7**

##### ***Pubblicazione degli incarichi***

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidate a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione, sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, dei seguenti relativi dati:
  - a) gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

#### **ARTICOLO 8**

##### ***Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico***

1. Il Responsabile dell'Area o Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati

#### **ARTICOLO 9**

##### ***Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti***

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiori ad € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.